



LE RAGIONI ATTUALI
DELL'ASSOCIAZIONISMO DEI MAGISTRATI*

GIANCARLO ORLANDO **

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Le ragioni storiche dell'Associazione Nazionale Magistrati. – 3. Analisi e funzioni della struttura associazionistica. – 4. Ragioni del pluralismo associativo. – 5. Evoluzione delle correnti, assonanze con il partitismo politico e "correntismo". – 6. La "forma di governo" dell'ANM e i rapporti fra i suoi organi funzionali e il CSM. – 7. Obiettivi da raggiungere: realtà o utopia?

1. Premessa

La riflessione scientifica sull'associazionismo dei magistrati si presenta oggi particolarmente problematica sia per la netta prevalenza in questa materia di fonti di taglio propriamente giornalistico, sia soprattutto per il rischio che qualsiasi riflessione sul tema subisca gli inevitabili condizionamenti derivanti dalla sequela di piccoli e grandi scandali che negli ultimi anni hanno tormentato e affliggono, ancor oggi, la magistratura. Il rischio che dalle condotte dei singoli si traggano conclusioni per l'intero corpo dei magistrati italiani è molto elevato; d'altra parte, però, ogniquale volta emergono reti, più o meno articolate, di complicità, connivenze e commistioni di varia natura tra esponenti politici, affaristi e magistrati, è difficile, se non impossibile, trarne conseguenze "di sistema" e dedurre dalla frequenza e dalla gravità di queste condotte la necessità di una "riforma" organica che elimini le degenerazioni del correntismo¹.

In questo panorama sconfortante, l'associazionismo dei magistrati oscilla pericolosamente tra le accuse di connivenza e l'esigenza di prendere le distanze dalle condotte dei singoli. Compito, questo, nient'affatto facile, che richiede eccezionali dosi

* Contributo sottoposto a triplo referaggio anonimo.

** Dottore in Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Messina

¹ S. ALBANO, *L'Associazione Nazionale Magistrati di fronte alla sfida dell'unità*, in *Questione giustizia*, 2 Novembre 2020.

di equilibrio se non si vuole correre il rischio che ciò si traduca in una difesa corporativa della “casta”. Discende da quanto detto la necessità, avvertita da chi scrive, di provare a riflettere sulle ragioni attuali dell’associazionismo dei magistrati, partendo dalle motivazioni storiche ma senza ridursi a esse.

Peraltro, nel corso dei decenni, l’associazionismo giudiziario – come l’intera magistratura – ha subito notevoli mutamenti, per cui limitare l’analisi alla ricostruzione dei tempi passati può risultare non solo inutile ma anche fuorviante, nella misura in cui possono apparire superate le ragioni che giustificavano storicamente le forme di associazione tra magistrati.

Ciò nondimeno, non vi è dubbio che conoscere le ragioni storiche dell’associazionismo, ripercorrendone i suoi principi fondanti, che prescindono dalla mera accezione privatistica di associazione e si collegano ai principi di leale collaborazione e di pluralismo del pensiero, aiuta a capire perché l’associazionismo vada protetto e soprattutto perché esso debba essere depurato da tutti quegli elementi che nel corso dei decenni ne hanno snaturato il significato.

Studiare l’associazionismo, valutando i suoi elementi costitutivi e comprendendo le ragioni storiche della sua nascita, aiuta quindi a evidenziare la sua funzione all’interno dell’ordinamento costituzionale democratico e pluralista.

Al contempo, come si è già detto, non si vuole qui tratteggiare un quadro idilliaco di questo fenomeno, come se esso fosse *naturaliter* destinato a operare in un contesto “irenico”². Le vicende giudiziarie – ma non solo – degli ultimi anni hanno infatti prodotto gravissime ferite all’immagine della magistratura italiana, incidendo indirettamente sugli ideali e sulle funzioni dell’associazionismo, erodendone le ragioni giustificatrici e indebolendo, non solo la fiducia che i cittadini ripongono nella magistratura, ma anche quella degli stessi magistrati nell’associazionismo.

Un’altra ragione di interesse per il tema in oggetto è costituita dal tendenziale disinteresse per l’associazionismo che si registra nei magistrati italiani, testimoniato da una, sia pure lieve, riduzione del numero di magistrati iscritti all’Associazione nazionale magistrati (ANM). Si tratta di un pericoloso segnale di disaffezione che non deve essere sottovalutato e che costituisce, probabilmente, espressione di un diffuso malcontento per le degenerazioni correntizie. Questo atteggiamento rischia di vanificare quanto edificato fin qui, vale a dire tutte quelle battaglie di civiltà e di diritti che sono state affrontate nel corso del tempo con estremo coraggio e dedizione da parte dei magistrati italiani.

Il presente studio si prefigge di analizzare le ragioni del pluralismo associativo, sorto per dare voce alle diverse istanze provenienti dal mondo della magistratura. Tuttavia sarebbe riduttivo soffermarsi solo sul fenomeno positivo del pluralismo, ed è per questo che ci si propone anche di analizzare, con spirito critico, la nascita del c.d. “correntismo” e le sue degenerazioni.

² Per riprendere una fortunata espressione di M. LUCIANI, *Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 17 luglio 2006, e in *Giurisprudenza costituzionale*, 4/2006, 1643 ss.

2. Le ragioni storiche dell’Associazione Nazionale Magistrati

L’ordinamento giudiziario italiano, nel corso del tempo, ha subito notevoli cambiamenti alla luce dei mutamenti storici. La magistratura non è mai stata distante dalle evoluzioni sociali, anzi il suo frutto più significativo, l’interpretazione giurisprudenziale, ha rappresentato una decisiva conquista giuridica. Originariamente il magistrato, anche in ragione delle teorie montesquieviane, veniva qualificato quale mero esecutore della legge, per cui egli stesso avrebbe dovuto limitarsi all’esclusiva interpretazione letterale della disposizione normativa³. Tutto questo è mutato sia perché l’intero pianeta giudiziario ha subito notevoli evoluzioni, sia perché i magistrati hanno cominciato a respirare l’aria dell’innovazione, vale a dire quel cambiamento sociale dal quale non avrebbero potuto stare distanti ancora a lungo.

Agli inizi del Novecento, l’intera magistratura italiana cominciò a valutare l’idea di creare un’associazione, cioè un ente che potesse rappresentare unitamente tutte le esigenze e le necessità della categoria. In particolar modo, si chiedeva allo Stato una radicale riforma dell’ordinamento giudiziario, specificamente in relazione alle guarentigie ed alla retribuzione. Tale richiesta, ratificata da più di cento magistrati mediante il famoso “Proclama di Trani” nel 1904, ebbe il privilegio di dare avvio a un vero e proprio processo rivoluzionario che riguardò l’intera magistratura, dal Nord sino al Sud Italia⁴. Il documento poc’anzi menzionato richiedeva a gran voce la modifica del sistema giudiziario italiano, il quale – differentemente da quanto accadeva a livello sociale – non mostrava alcun segnale di innovazione. Esso restava arenato al criterio gerarchico e ad una figura di magistrato fortemente distante da quanto le esigenze sociali richiedevano.

Sebbene il Proclama produsse una profonda eco al momento della sua pubblicazione da parte di tre giovani avvocati sul “Corriere Giudiziario”, la risposta statale fu decisamente negativa, talché ne derivarono soltanto un piccolo aumento stipendiale e nette sanzioni disciplinari per i magistrati sottoscrittenti. Eppure le rivendicazioni corporative, il rafforzamento dell’autogoverno e l’infittirsi delle guarentigie cominciavano ad essere per la magistratura non più semplicemente desideri futuristici e distanti, piuttosto ambizioni vicine e praticamente realizzabili. Per tale ragione nel 1909, a Milano, una cinquantina di magistrati decise – in maniera concreta – di dar vita alla Associazione generale fra i magistrati d’Italia (AGMI)⁵.

Un’altissima percentuale di magistrati apparteneva però alla “bassa” magistratura, l’agglomerato maggiormente interessato a riconoscimenti e diritti, necessari per mettere pressione sia alla magistratura gerarchicamente sopraelevata sia al potere esecutivo, all’epoca fortemente incline a separare il suo potere da quello giudiziario. Non può rappresentare un caso l’accrescersi degli iscritti alla suddetta associazione, tant’è che in

³ G. SILVESTRI, *Giustizia e giudici nel sistema costituzionale*, Torino, 1997, 10.

⁴ Sul punto si rinvia, *amplius*, a quanto riportato sul sito dell’Associazione nazionale magistrati (www.associazionemagistrati.it).

⁵ M. VOLPI, *Le correnti della magistratura: origini, ragioni ideali, degenerazioni*, in *Rivista AIC*, 2/2020, 355.

pochi anni si arrivò a circa 3000 quote associative. L’AGMI, per evidenziare la distanza che stava nascendo – ormai da anni – tra il potere politico (espressione degli altri due poteri dello Stato) ed il potere giudiziario, si proclamava “apolitica”, al fine di evidenziare la caratteristica cardine della giustizia, la quale dovrebbe essere per antonomasia autonoma ed imparziale.

Il primo presidente dell’appena sorta associazione, Giovanni Sola, osservava che «*la magistratura italiana, già da tempo, sente il bisogno di uscire dal suo isolamento di fronte allo sviluppo economico e sociale del Paese*»⁶. Tutto questo non può che mettere in evidenza la volontà di cambiamento che si respirava nel primo decennio del secolo scorso; evoluzione che inevitabilmente non trovava il benvolere di tutti. In particolar modo netta fu l’ostilità mostrata dall’allora guardasigilli V.E. Orlando, il quale faticava ad immaginare una magistratura scardinata nella sua struttura gerarchica, con una casta demolita ed ampiamente aperta alla società⁷. Si paventava uno scollamento della magistratura, quale potere dello Stato, dal potere esecutivo.

Le paure del ministro Orlando non erano per nulla infondate, la spinta evolutiva dell’associazionismo aveva reso più che mai realizzabili i suddetti obiettivi, i quali incarnavano lo specchio esatto delle paure nutrite dalla politica dell’epoca. Le rivendicazioni dell’Associazione cominciarono ad essere appoggiate anche dalla parte “alta” della magistratura, indirizzando così alcuni obiettivi verso la loro concreta realizzazione. Si insisteva – con fermezza – sulla semplificazione della carriera, sulla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, sull’eleggibilità del CSM da parte di tutti i gradi della magistratura e sull’estensione delle guarentigie, purtroppo all’epoca ancorate esclusivamente alla magistratura giudicante e non a quella requirente⁸.

La forte ascesa dell’Associazione incontrò notevoli difficoltà al nascere del regime fascista, sistema autoritario che certamente non era aperto all’ammissione di associazioni che non rispondessero agli ideali autoritari che il Partito richiedeva. Visto lo scioglimento di ogni libera associazione, e vista l’assoluta negazione da parte dell’Associazione generale fra i magistrati italiani di sottoporsi agli ideali fascisti, l’AGMI decise di sciogliersi definitivamente tenendo fede al suo statuto, il quale poneva in evidenza il carattere dell’apoliticità.

Le brutalità del regime si ripercossero su tantissimi magistrati, i quali vennero destituiti dalla loro carica per diverse ragioni, che fossero di natura politica o razziale⁹. Fortunatamente, la caratura di questi uomini non venne mai scalfita, buona parte di questi – infatti – al momento della caduta del fascismo e con la nascita della Repubblica (poi supportata dal sorgere della Carta Costituzionale) vennero inseriti nella nuova magistratura e contribuirono alla crescita dei valori e degli ideali democratici.

Nel 1944 venne costituito un Comitato per la ricostruzione dell’Associazione fra magistrati, venuta meno in epoca fascista, avente quale promotore Emanuele Piga. Questo passo fu decisivo per la creazione dell’odierno sistema associativo che

⁶ E.R. PAPA, *Magistratura e politica*, Appendice terza, Venezia, 1984, doc. 57, 368.

⁷ E. BRUTILIBERATI, *Magistratura e società nell’Italia Repubblicana*, Roma-Bari 2019, 12.

⁸ A. MENICONI, *La storia dell’associazionismo giudiziario: alcune notazioni*, in *Questione giustizia*, 4/2015, 221.

⁹ E. BRUTILIBERATI, *Magistratura e società nell’Italia Repubblicana*, cit., 14.

comprende quasi la totalità degli attuali magistrati: la c.d. Associazione Nazionale Magistrati. Essa sorse nel 1945 con a capo proprio Emanuele Piga, nella qualità di presidente e fondamentale restauratore degli ideali associativi che avevano fatto grande l’associazione prima del regime fascista.

3. *Analisi e funzioni della struttura associazionistica*

Descritte le ragioni storiche che portarono alla nascita dell’ANM al termine del secondo conflitto mondiale, appare opportuno soffermarsi sugli ideali che spinsero i nuovi associati alla restaurazione – certamente molto innovativa – dell’Associazione fra i magistrati italiani.

In questo lasso di tempo si consolidano due principi, uno dei quali richiama un concetto cardine della vecchia AGMI, quello della “apoliticità”. Il secondo è, invece, quello della “asindacalità”¹⁰. Partendo proprio da quest’ultimo è possibile effettuare una comparazione con la libertà che sarebbe stata poi riconosciuta dall’art. 39 della nascente Costituzione. La disposizione prevede la libertà dell’organizzazione sindacale, ma l’ANM – nata con lo scopo di tutelare gli interessi della categoria – potrebbe davvero allinearsi ai principi dell’organizzazione sindacale? Per quanto, agli occhi dell’uomo comune, la risposta possa sembrare positiva, in realtà ciò non può ritenersi vero. La ragione è logica prima ancora che giuridica: la Magistratura incarna il potere giudiziario, di conseguenza incarna lo Stato, tant’è che la giustizia è amministrata nel nome del popolo italiano; allora come potrebbe l’ANM assumere atteggiamenti di lotta e contrasto, propri dei sindacati professionali, contro lo Stato stesso? Per tale ragione, all’anzidetta domanda retorica, si può replicare sottolineando che le rivendicazioni esercitate dall’Associazione hanno – da sempre – lo scopo di pressare l’apparato governativo-politico, rappresentando le proprie esigenze, per ottenere alcuni miglioramenti in relazione alle condizioni della categoria, quali ad esempio il trattamento economico, lo *status* e lo sciopero.

Quanto al principio della “apoliticità”, esso rappresenta l’elemento più vivo di qualsiasi dibattito o trattazione che riguardi l’associazionismo giudiziario. Preliminarmente è da chiarire che vi è una significativa differenza tra l’idea di politica in senso lato, che comprende anche il concetto di indirizzo politico, cioè la fissazione dei fini da conseguirsi tramite l’azione politica, e l’idea di politica nella sua piena interpretazione etimologica quale “arte e tecnica del governare”.

Ebbene l’ANM, con il suddetto principio, intende marcare un netto distacco dai partiti politici, quindi dalla gestione squisitamente politica che appartiene tanto al potere legislativo quanto a quello esecutivo. L’assioma dell’apoliticità è stato anche oggetto di un *referendum* indetto dall’ANM nel 1946 per i propri soci, con il quale si è evidenziata la netta incompatibilità tra le funzioni del magistrato e l’attività dei partiti politici. Tuttavia questo collegamento non è da escludere nella sua interezza, infatti già il ministro Arangio Ruiz prima ed il ministro Togliatti, poi, decisero di aprire la porta

¹⁰ E. BRUTI LIBERATI, *op. cit.*, 14.

della partecipazione politica ai magistrati, esternando come ciò rientrasse fra i doveri civici spettanti ad ogni libero cittadino¹¹.

Chiarito, dunque, che la magistratura – quindi anche l’ANM – non può prendere parte all’indirizzo politico statale, per via dei principi di indipendenza ed imparzialità, è invece opportuno ribadire che essa costituisce oltre che un potere dello Stato anche un autonomo corpo burocratico. Per cui è inevitabile che essa abbia assunto un ruolo assolutamente propositivo sul terreno della politica della giustizia e sulla rivendicazione dei diritti e degli obiettivi volti all’evoluzione del ruolo del magistrato¹². Per le dette ragioni nel corso dei decenni sono sorte le c.d. correnti, cioè agglomerati di associati sostenitori di argomentazioni e di idee diverse sulla gestione della “politica” interna dell’ANM. Insomma all’interno di un’unica associazione vi sono diverse visioni, le quali mettono in risalto non solo divergenze bensì anche spunti tramite i quali ragionare per arrivare alla migliore soluzione della gestione interna e dei rapporti con il potere.

Del resto lo Statuto dell’ANM all’art. 2 prevede gli scopi che l’associazione si prefissa di raggiungere, chiarendo ancora una volta l’apoliticità della stessa. Questi obiettivi possono essere realizzati soltanto se si marcia verso un’unica direzione, ma spesso la presenza di un ampio spettro di punti di vista può mettere in luce soluzioni e proposte alternative finanche necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il punto tuttavia è: le correnti potrebbero davvero allinearsi e appiattirsi alla/sulla logica del partito politico? E se così dovesse essere, fino a che punto le correnti potrebbero seguire la logica dell’associazionismo partitico? Dunque, è verosimile immaginare una sorta di “frammischiamento” della politica con la magistratura?

4. Ragioni del pluralismo associativo

Dopo aver evidenziato che l’ANM sorge nel 1945 facendo dell’apoliticità, dell’asindacalità e dell’unitarietà i suoi elementi di spicco, ci si dovrebbe chiedere come mai gli associati abbiano iniziato a sentire l’esigenza di costituire vari “agglomerati” interni, al punto da dar vita al pluralismo associativo.

Le ragioni sono molteplici e fanno leva, principalmente, sull’approvazione e sull’entrata in vigore della Costituzione la quale dedica alla magistratura l’intero Titolo IV, il quale - sebbene abbia cristallizzato elementi innovativi e principi fondamentali della materia - rappresenta una parte poco felice della nostra Carta, probabilmente necessitante di una cospicua opera di riforma¹³. Tuttavia è l’essenza stessa della Costituzione a prevedere la rinascita dello Stato sotto tutti i punti vista, specialmente in relazione ai nuovi diritti ed al funzionamento dei suoi organi funzionali. La Costituzione prevede che uno Stato democratico possa ben operare se i magistrati siano soggetti soltanto alla legge. Cominciò quindi a respirarsi aria nuova rispetto alla vecchia organizzazione gerarchica del potere giudiziario, che fu superata solo con molta fatica

¹¹ E. BRUTI LIBERATI, *op. cit.*, p. 15.

¹² M. VOLPI, *Le correnti della magistratura: origini, ragioni ideali, degenerazioni*, cit., 357.

¹³ A. PIZZORUSSO, *L’organizzazione della giustizia in Italia. La magistratura nel sistema politico e istituzionale*, Torino, 1990, ora ripubblicato in ID., *L’ordinamento giudiziario*, Napoli, 2019, vol. II, 280.

dal momento che la magistratura c.d. “alta” restava ancorata ai principi pre-costituzionali¹⁴. Per detta ragione, già nei primi anni '50, cominciano a emergere, all'interno della stessa Associazione Nazionale Magistrati, punti di vista divergenti sia sulla politica interna della magistratura sia sul ruolo stesso del magistrato, alla luce della appena nata Repubblica e dei suoi nuovi principi. In questo periodo l'ANM vede tra i suoi associati una modesta parte di magistrati conservatori, cioè coloro i quali interpretano restrittivamente l'art. 107, c. 3 Cost. ritenendo che le funzioni *stricto sensu* debbano sottendere la presenza di una magistratura con una gerarchia ben definita. Tale interpretazione, frutto della posizione apicale rivestita dai suddetti associati, fa sì che la funzione del giudice sia quella di dare esclusiva applicazione alla legge, prescindendo così dalla sua interpretazione.

Il pluralismo di cui si è sopra detto comincia ad evidenziarsi proprio per contrastare queste spinte conservatrici, del resto parte dei magistrati dell'epoca – fedeli al principio gerarchico – erano di formazione fascista. La nuova leva di magistrati, appartenenti alla c.d. “bassa magistratura”, aveva idee decisamente innovative e contrastanti con il recente passato, al puro scopo di attuare le nuove disposizioni costituzionali, dando lustro all'interpretazione giurisprudenziale delle norme e ponendo una netta rottura con il conservatorismo gerarchico all'interno della magistratura. Si cominciava a vedere il Titolo IV della Costituzione secondo una logica non più esclusivamente programmatica, piuttosto secondo una logica attuativa, eliminando il criterio gerarchico al fine di differenziare i magistrati solo per le funzioni svolte¹⁵.

Queste spinte riformatrici evidenziavano l'inizio di un processo di democratizzazione della struttura interna della magistratura¹⁶. Tuttavia, sebbene l'alta magistratura restasse ancorata alle antiche concezioni sull'indipendenza e sulla gerarchia della categoria, la Costituzione invece era ispirata alla logica della concreta indipendenza del potere giudiziario, anche grazie alla presenza di un organo a tal scopo deputato: il CSM. Tale organo avrebbe dovuto consentire il raggiungimento della democratizzazione della magistratura, garantendone la sua indipendenza sia internamente¹⁷ che esternamente¹⁸. Eppure queste disposizioni non furono attuate per lungo tempo, difatti la parte conservatrice della magistratura, fintanto che, nel 1956, non entrò in funzione la Corte costituzionale e non si diede neppure completa attuazione all'organo di autogoverno della magistratura, continuò ad avere il predominio sia sulle questioni attinenti alla struttura della categoria sia sulla stessa attività interpretativa.

Tale conservatorismo, traente origine dalle epoche liberale e fascista, ostacolava fortemente la completa attuazione delle innovative norme costituzionali, portando così ad un insensato ostracismo sia per l'istituzione della Corte costituzionale che per la regolamentazione del CSM. Tutto ciò era sostenuto anche dal potere politico,

¹⁴ M. VOLPI, *Le correnti della magistratura: origini, ragioni ideali, degenerazioni*, cit., 362-363.

¹⁵ Si pensi al modello attuale della Magistratura, scevro da qualsivoglia assetto gerarchico di carattere piramidale ed esclusivamente basato sull'orizzontalità. Si veda G. SILVESTRI, *op. cit.*, 141 ss.

¹⁶ A. PIZZORUSSO, *op. cit.*, 59 ss.

¹⁷ Sulla nozione di indipendenza «interna» dei giudici cfr. G. PERA, *L'indipendenza «interna» dei giudici*, in G. MARANINI (a cura di), *Magistrati o funzionari?*, Milano, 1962, 91 ss.

¹⁸ E. BRUTI LIBERATI, *op. cit.*, 61.

specialmente dall'esecutivo, il quale vedeva riconoscersi – in capo al Ministro della Giustizia – l'attribuzione di diversi poteri. Il Ministro *de quo* aveva voce in capitolo sia sulla carriera dei magistrati, quindi anche sul trattamento disciplinare, sia sul conferimento degli incarichi. Questo non poteva che creare una forte commistione tra il potere politico e la gestione della magistratura. Per evitare ciò la Costituzione ha affermato, all'art. 101, l'assoggettabilità del magistrato soltanto alla legge e ha attribuito, *ex artt.* 104 e 105, la gestione autonoma ed indipendente dell'ordine giudiziario al Consiglio superiore della magistratura sottolineando le specifiche funzioni ad esso spettanti¹⁹.

Ecco che qui risulta decisiva la presenza del c.d. *pluralismo associativo*, soprattutto per la completa attuazione del modello di ordinamento giudiziario previsto dalla Costituzione. Infatti, i magistrati più giovani, ovviamente con una logica di apertura verso i valori della Costituzione, nonché i magistrati con una lunga carriera ma desiderosi di vedere la definitiva attuazione della Costituzione, riuscirono ad “edificare” una netta maggioranza di pensiero, producendo un movimento unitario all'interno dell'ANM²⁰. Si arriva così all'esternazione, quindi al definitivo riconoscimento ed alla concreta attuazione, dei principi innovativi che per anni erano semplicemente rimasti scritti sulla carta. Deriva da qui l'approvazione, nel famoso Congresso di Gardone Riviera nel 1965, della mozione unitaria con la quale si attua l'indirizzo politico costituzionale riguardante il potere giudiziario. Analogamente deriva da questo processo evolutivo la parificazione tra i magistrati, i quali si differenziano solo per le loro funzioni; inoltre si affermano quali compiti spettanti ai giudici: l'interpretazione conforme alla Costituzione e l'attuazione diretta delle norme costituzionali, sancendo il rinvio alla Corte costituzionale ove tale attuazione non risulti tecnicamente possibile²¹.

Si apre quindi la stagione della novità, anzi si dovrebbe dire la stagione della rinascita; si passa infatti dal conservatorismo giudiziario, ancorato al corporativismo, alla completa democratizzazione dell'ordine della magistratura. Tutto questo avviene nella più totale unitarietà associativa, ciò a dimostrazione che il pluralismo associativo è sicuramente non soltanto positivo, ma ancor di più decisivo laddove si senta la necessità del concreto e costruttivo cambiamento. Tale pluralismo e, quindi, la nascita delle correnti trovano dunque la *ratio* nella caparbia volontà di dare attuazione alle norme costituzionali, realizzando così il modello di giustizia voluto dalla Costituzione.

5. Evoluzione delle correnti, assonanze con il partitismo politico e “correntismo”

Quanto accaduto nel rivoluzionario Congresso di Gardone, decisivo per la trovata unità associativa e prodromico per l'attuazione della Costituzione, contribuì decisamente ad alimentare il pluralismo associativo. Infatti, al termine degli anni '60, si

¹⁹ G. SILVESTRI, *op. cit.*, 176 s.

²⁰ A. PIZZORUSSO, *op. cit.*, 60.

²¹ M. VOLPI, *op. cit.*, 363.

svilupparono ulteriori forme di pluralismo anche in virtù dei movimenti sociali dell'epoca. Specificamente i magistrati sostenitori delle idee socialiste, con lo scopo della piena attuazione della Carta costituzionale, come fissato nel Congresso di Gardone, decisero di creare un'area all'interno dell'ANM che potesse abbracciare questi ideali: nacque così Magistratura Democratica²².

Da qui comincerà un decennio di profonde rotture e scissioni tali da frammentare nuovamente l'associazione, senza, purtroppo, seguire il cambiamento sociale che invece affrontava il paese. Infatti se Magistratura Democratica, ancorata ai principi socialisti, poneva l'accento sul pluralismo sia interpretativo sia strutturale, soprattutto della Corte di Cassazione, altri magistrati – probabilmente meno inclini a tali idee – decidevano di distinguere la loro posizione da quella assunta dalla maggioranza dell'associazione²³. Talché ben presto, agli inizi degli anni '70, si svolsero numerosi congressi dai quali derivò soltanto una confusione di idee, cioè un pluralismo esagerato che cominciava probabilmente ad evidenziare visioni addirittura personalistiche e non costruttive²⁴.

In questo periodo storico nasce l'agglomerato associativo contrapposto a Magistratura Democratica: si tratta di Magistratura Indipendente, la quale non solo teorizza – richiamando il passato – l'apoliticità del magistrato ma soprattutto ritiene che quest'ultimo debba slegarsi dalle tematiche sociali, soffermandosi così su una maggiore visione corporativa del sistema²⁵.

Nel corso dei decenni le correnti si sono ampliate e modificate con estrema facilità, determinando ogni volta l'andamento altalenante dell'Associazione.

I magistrati sono persone fisiche cui sono attribuiti, in ragione delle funzioni che svolgono, doveri istituzionali. Essi, tuttavia, sono anche dei liberi cittadini e per questo sono dotati di diritti. Tra questi è compreso l'art. 18 Cost., il quale riconosce la libertà associativa dei cittadini²⁶. È facile dunque dedurre da questa disposizione il fondamento costituzionale delle correnti interne, costituendo, queste ultime, nient'altro che la libera espressione del pluralismo associativo e quindi della libertà di associazione e di manifestazione del pensiero. Da questo punto di vista, non bisogna dimenticare che i magistrati sono parte integrante di quel più grande agglomerato civico che costituisce la comunità sociale, ai cui componenti – per Costituzione – vengono riconosciuti diritti fondamentali e libertà. Non vi è dubbio, tuttavia, che l'ordinamento debba poter stabilire dei limiti per evitare che possano esservi condizionamenti all'attività giudiziaria derivanti dall'esercizio di tali diritti; ciò è quanto ha peraltro ritenuto la giurisprudenza costituzionale²⁷.

È evidente quindi che l'associazionismo fra magistrati, per quanto spesso si ritenga essere negativo e non necessario, rappresenta invece il fulcro del pluralismo

²² A. PIZZORUSSO, *op. cit.*, vol. II, 287.

²³ E. BRUTI LIBERATI, *op. cit.*, 127.

²⁴ G. SILVESTRI, *Notte e nebbia sulla magistratura italiana. C'è una via d'uscita dalla morsa delle degenerazioni correntizie e delle moralizzazioni pelose?*, in *Questione giustizia*, 12 Giugno 2020.

²⁵ M. VOLPI, *op. cit.*, 365.

²⁶ M. VOLPI, *op. cit.*, 368-369.

²⁷ Si veda la sent. della Corte cost. n. 170/2018.

delle idee nonché il punto di partenza per le evoluzioni giudiziarie. Non vi è dubbio che l'associazionismo abbia subito, nel corso della sua storia, profonde degenerazioni tali da screditare l'operato dei magistrati, incidendo negativamente sul grado di fiducia nei confronti della giustizia e dell'amministrazione dei processi. Ciò fa parte, però, di quella deriva patologica dell'associazionismo, frutto di interessi esclusivamente personali slegati da quei principi nobili che legano il magistrato alla sua missione.

Non bisogna infatti dimenticare che l'associazionismo e la pluralità delle visioni da esso recata costituisce un formidabile fattore di rinnovamento e di superamento di talune visioni orientate solo dagli interessi personalistici. Ed allora, non vi è dubbio che qualsivoglia forma di degenerazione correntizia debba sempre essere repressa e combattuta, soprattutto quando il pluralismo associativo non resti più tale ma cerchi la contiguità con la politica o con gli altri poteri per la promozione di interessi di parte²⁸. I giudici hanno quindi il diritto di associarsi, lo possono fare perché hanno il compito di «difendere la missione della magistratura»²⁹, ed è un bene che lo facciano per le finalità anzidette.

Ribadito questo aspetto, cioè la decisività e l'importanza che sussistano diverse visioni associative, si ritiene necessario porre lo sguardo sulla possibile assonanza tra le correnti ed il partitismo politico.

Preliminarmente vi è da dire che l'Italia è, al momento, uno dei pochi paesi europei che possiede un'associazione fra magistrati, nella quale sussistono varie aggregazioni di associati frammentati in "correnti". Il fatto che all'interno di un'associazione vi siano diverse visioni, quindi molteplici idee, fa pensare che possa esservi una forte somiglianza con i partiti politici. Infatti, il termine "correnti" induce ad una possibile assonanza con il partitismo politico: si pensi alle correnti presenti nella Democrazia Cristiana³⁰, che, come è noto, costituì per decenni il partito di governo, pur detenendo al suo interno politici potenzialmente scissionisti.

Ebbene, come già chiarito, il pluralismo associativo ha lo scopo di lottare contro una corporazione monolitica e monodirezionale; ma il fatto che vi siano le correnti può davvero portare ad un pluralismo di tipo politico? Illustri studiosi ritengono che non possa esservi affatto un parallelismo tra partitismo politico e pluralismo associativo, perché il partito politico ha quale scopo la propulsione di idee che vengono sottoposte ai cittadini dacché, in maniera democratica, esso può ottenere la maggioranza parlamentare al fine di definire l'indirizzo politico statale. Le correnti non hanno e non possono possedere tale funzione perché, come più volte detto, il loro scopo è quello di intervenire non sull'intero assetto programmatico statale bensì solo sulla politica della giustizia e sul ruolo della magistratura³¹.

²⁸ G. SILVESTRI, *Notte e nebbia sulla magistratura italiana. C'è una via d'uscita dalla morsa delle degenerazioni correntizie e delle moralizzazioni pelose?*, cit.

²⁹ Si veda l'art. 12 della Magna Carta dei giudici approvata nel 2010 del Consiglio Consultivo dei giudici europei.

³⁰ E. BRUTTI LIBERATI, *op. cit.*, 66.

³¹ M. VOLPI, *op. cit.*, 361.

Allora, appurato che non sussiste alcuna assonanza con il partitismo politico, seppure la struttura dell'ANM possa presentare dei punti di contatto con quest'ultimo³², è necessario capire perché si è pervenuti alla degenerazione del pluralismo associativo. Il problema, ormai storico e consolidato, si fonda su due punti: il primo riguarda la c.d. "giudiziarizzazione della politica", il secondo riguarda l'intromissione della politica nelle scelte giudiziarie³³.

Da cosa può derivare l'infittirsi delle trame tra giustizia e politica, specialmente con il potere esecutivo? La responsabilità è indubbiamente imputabile, in primo luogo, al legislatore, il quale nel corso dei decenni ha intrapreso un percorso di creazione normativa decisamente lacunoso e contraddittorio. La produzione legislativa è particolarmente carente nel suo contenuto e prevede disposizioni che spesso provocano significative difficoltà interpretative³⁴. Ebbene, l'interpretazione giurisprudenziale, che nel nostro ordinamento "tendenzialmente" non dovrebbe possedere alcuna valenza di "precedente", a causa di queste discrasie e crepe del sistema normativo, ha acquisito una netta rilevanza a tal punto da diventare decisoria e vincolante. Questo è anche supportato dal fatto che la politica nel corso degli anni, anziché recuperare terreno, ha contribuito ad auto-delegittimarsi. Per queste ragioni, l'attività interpretativa posta in essere dai giudici ha assunto una rilevanza così pregnante da incidere addirittura sull'indirizzo politico statale. Sarebbe auspicabile che il giudice non interpreti conscio del fatto che quanto da egli valutato possa sempre risultare corretto, ma lo faccia, a dire di Giuseppe Maranini, diffidando di sé stesso e con un forte spirito di autocritica, rifiutando qualsivoglia sollecitazione di stampo politico. È ovvio che il giudice abbia le sue idee, i suoi ideali e le sue concezioni, e per quanto ciò appartenga alla legittima libertà di pensiero, è opportuno che ciò avvenga nel pieno rispetto della legge, senza che le influenze politiche possano prevalere sulla imparziale risoluzione delle controversie.

Chiarito che la storia ci mette di fronte ad una "giudiziarizzazione" della politica, è bene porre in risalto che la commistione tra politica e magistratura deriva anche dalla volontà della politica di interferire con le scelte giudiziarie. Il problema non è soltanto recente, ma ha origini decisamente radicate nella storia. Quanto descritto non vale solo ai fini storici ma, si ripete, è valido anche per l'attualità, infatti tramite questo sistema una minoritaria percentuale del potere politico sfrutta la magistratura interferendo con le scelte che dovrebbero essere indipendenti, autonome ed imparziali.

Quanto sopra detto include il fenomeno negativo del già citato "correntismo", che costituisce così l'annebbiamento del pluralismo associativo, rendendo le correnti sub-associazioni dell'ANM che operano al solo scopo di tutelare le posizioni dei propri iscritti. Il correntismo, che oggi viene osteggiato dalla maggioranza dei magistrati, incide tuttavia non solo sull'Associazione ma anche sul CSM³⁵. Si pensi al ruolo svolto

³² Del tutto *sui generis* ed ampiamente evocativo risulta essere il concetto di "indirizzo politico della magistratura", il quale è ampiamente descritto nella Relazione di Giuseppe Maranini, Cfr. A. PIZZORUSSO, *op. cit.*, vol. II, 286.

³³ M. VOLPI, *op. cit.*, 362.

³⁴ A. DI GIOVINE, *Potere giudiziario e democrazia costituzionale*, in S. SICARDI (a cura di), *Magistratura e democrazia italiana: problemi e prospettive*, Napoli, 2010, 31 s.

³⁵ G. SILVESTRI, *Notte e nebbia sulla magistratura italiana. C'è una via d'uscita dalla morsa delle degenerazioni correntizie e delle moralizzazioni pelose?*, cit.

dalle correnti per la nomina dei dirigenti degli uffici giudiziari o dei magistrati della Corte di Cassazione. In questo modo emerge una lotta tra i magistrati che credono nel pluralismo e nella meritocrazia e quei magistrati affetti dalla patologia del correntismo, secondo cui le nomine devono avvenire attraverso una logica di appartenenza.

Non vi è dubbio che, oggi più che mai, ci si trova di fronte ad una crisi dell’associazionismo, crisi nella quale scarseggiano gli ideali e nella quale primeggia la sete di realizzare le proprie ambizioni personali servendosi dei gruppi organizzati³⁶. Non si dovrebbero affatto dimenticare le ragioni per le quali si è dato vita alle correnti ed al pluralismo nell’associazionismo giudiziario; come si è detto, infatti, il fenomeno pluralistico ha da sempre come scopo preminente quello di dare voce alle visioni innovative che dovrebbero – anzi - svolgere un ruolo proattivo dell’evoluzione della società.

Per concludere si possono richiamare le parole di Nello Rossi, il quale ritiene che il pluralismo è «un bene da preservare» ma deve essere «depurato dal correntismo», al fine di evitare la più completa degenerazione³⁷.

6. La “forma di governo” dell’ANM e i rapporti fra i suoi organi funzionali e il CSM

Costantino Mortati riteneva che la forma di governo indicasse il modo in cui le funzioni statali sono distribuite ed organizzate fra i diversi organi statali³⁸ tenendo in considerazione l’attività di indirizzo politico che condiziona il pieno esercizio delle funzioni statali. *Mutatis mutandis*, pare utile chiedersi in quali termini possa parlarsi di una forma di governo dell’ANM.

Sostanzialmente si tratta di ragionare sul possibile parallelismo esistente tra una forma di governo – indicativa dei modi in cui il potere è ripartito fra gli organi di uno Stato e i rapporti che si istaurano fra gli stessi – e la gestione interna dell’Associazione Nazionale Magistrati, la quale è composta – *ex* Statuto – da specifici organi.

Ogni Stato è composto da organi, i quali sono deputati allo svolgimento di determinate funzioni; potrebbe dirsi lo stesso per l’ANM? Potrebbe davvero esistere una formazione associativa dotata di una forma di governo interna? In primo luogo si deve chiarire quale sia la sua struttura, su cosa essa si fonda e quali sono gli organi deputati allo svolgimento di specifiche funzioni.

Ebbene, non si deve dimenticare che l’ANM è per diritto un’associazione e, come tale, è soggetta alle norme che regolamentano il fenomeno associativo. Già in precedenza si è parlato dell’art. 18 Cost., norma fondamentale che riconosce e tutela la libertà di associazione senza alcuna autorizzazione, laddove le finalità non siano vietate dalla legge penale, proibendo – specificamente – le associazioni segrete e quelle militari che perseguono, anche indirettamente, scopi politici. Questo avviene legittimamente

³⁶ C. CASTELLI, *Elogio dell’associazionismo giudiziario*, in *Questione giustizia*, 3/2019, 62-63.

³⁷ Citato da G. MELIS, *Le correnti nella magistratura. Origini, ragioni, ideali, degenerazioni*, in *Questione giustizia*, 10 gennaio 2020, 6.

³⁸ C. MORTATI, *Le forme di governo. Lezioni*, Padova, 1973.

all'interno dell'ANM, in quanto è lo stesso art. 2 dello Statuto che prevede in maniera specifica tutti gli scopi che l'associazione intende realizzare.

Ne deriva che il fenomeno associativo segue anche regole privatistiche, poiché trattasi di una formazione sociale, costituita da persone fisiche che per raggiungere una specifica finalità – non lucrativa – decidono di associarsi. In tal senso ogni associazione, laddove riconosciuta e dotata quindi di personalità giuridica, viene alla luce grazie ad un atto costitutivo che ne determina la sua gestione e quindi le specifiche funzioni attribuite agli organi che la compongono.

L'ANM, infatti, è composta – alla luce dell'art. 12 del suo Statuto – da ben otto organi centrali, ognuno dei quali svolge specifiche funzioni. È qui che si può parlare di forma di governo, parallelamente a quanto accade all'interno di un ordinamento statale? E se così dovesse essere, quale forma di governo potrebbe possedere l'Associazione nazionale magistrati?

In buona sostanza il parallelismo, cui si fa riferimento, appare del tutto naturale in virtù della presenza di organi deputati allo svolgimento di funzioni specifiche: si pensi, *ex art. 13*, all'Assemblea Generale. Quest'ultima incarna l'organo «supremo deliberante»³⁹ dell'Associazione, costituendo il luogo nel quale democraticamente vengono assunte le decisioni. Ogni socio ha il diritto di partecipare all'Assemblea, esprimendo personalmente il proprio voto⁴⁰, dacché le decisioni vengono assunte utilizzando il sistema della maggioranza.

All'Assemblea Generale, la quale non rappresenta un organo permanente, si aggiunge il Comitato Direttivo Centrale il quale, *ex art. 22* dello Statuto, costituisce un organo deliberante permanente, composto da 36 membri, rinnovato ogni quattro anni. Dallo Statuto è quindi evidente che l'ANM esercita le sue funzioni mediante l'attribuzione delle stesse ad organi predisposti, funzionali per il raggiungimento degli scopi associativi.

Alla luce di questa breve analisi in merito ad alcuni organi dell'Associazione nazionale magistrati, cui si aggiunge la Giunta Esecutiva Generale (organo che svolge determinate funzioni previste dall'art. 33 dello statuto), bisogna chiedersi se questo parallelismo con un ordinamento statale e con una qualche forma di governo possa ritenersi plausibile. Appurato che il fenomeno associativo e l'organizzazione statale presentano evidenti discrasie, comunque la presenza di organi centrali, svolgenti specifiche funzioni, fa sì che essi presentino alcuni punti di contatto.

In questa prospettiva, sembra lecito chiedersi se possano esistere dei punti di contatto con la forma di governo direttoriale. Quest'ultima, operativa nello stato Svizzero, prevede l'esistenza di un'Assemblea Federale e di un Direttorio. All'organo assembleare sono attribuite funzioni legislative, mentre al secondo organo sono attribuite sia funzioni di governo sia funzioni proprie del Capo dello Stato. Ebbene, il parallelismo appare del tutto forzato, in quanto sussistono alcuni elementi che si frappongono quale netta cesura in questa difficile analogia: si tratta del rapporto di fiducia e della relativa mozione. Infatti, se nella forma di governo direttoriale non esiste

³⁹ Si veda l'art. 13, II comma, dello Statuto dell'Associazione Nazionale Magistrati.

⁴⁰ Si veda l'art. 16 dello Statuto dell'Associazione Nazionale Magistrati.

alcun rapporto di fiducia fra l’Assemblea ed il Direttorio – dunque quest’ultimo non può essere revocato né tantomeno può andare incontro a crisi di carattere istituzionale – lo stesso non può dirsi per un gruppo associativo quale è l’ANM. Infatti, quest’ultima è retta da uno Statuto che, per quanto non preveda un rapporto di fiducia iniziale, ammette la mozione di sfiducia del Comitato Direttivo Centrale (*ex art. 31*), organo che – si ripete – assume funzioni deliberanti. Dunque, se proprio ci si volesse sforzare nell’effettuare questa “operazione” di confronto, un’eventuale forma di governo dell’ANM presenterebbe delle caratteristiche eterogenee, con una buona dose di “elementi” della forma di governo direttoriale.

Più volte si è detto, anche alla luce dei postulati costituzionali, che la magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere⁴¹. L’organo costituzionale deputato tanto alla tutela di queste garanzie, quanto all’autoregolamentazione dell’ordine della magistratura è proprio il Consiglio superiore della magistratura⁴².

Dunque è decisivo valutare, in ragione di quanto affermato nel corso dei precedenti paragrafi, quanto l’ANM – e quindi le sue visioni interne soggette al fenomeno pluralista – incidano sulle nomine e soprattutto sull’elezione dei membri togati del CSM. Tale organo assume nell’ordine giudiziario l’apice di ogni decisione che porti alla concreta tutela dell’indipendenza e dell’autonomia della magistratura, con riguardo alle nomine, alla struttura e al settore disciplinare. Pertanto sarebbe auspicabile che la componente togata del medesimo – che costituisce i 2/3 del plenum – sia costituita da soggetti che abbiano brillanti capacità al fine di portare a compimento gli scopi per cui tale organo è stato creato e cristallizzato dalla Carta costituzionale all’art. 104. Ma come incide l’ANM sulla procedura di voto? E soprattutto, che valore rivestono le correnti?

Come già rilevato, le correnti – accezione ritenuta negativa da buona parte della dottrina costituzionalistica⁴³ – svolgono un ruolo determinante e decisivo per le candidature dei magistrati al CSM. Si è già detto che le correnti, nate per dare fiato alla democrazia interna e pluralista della magistratura, si sono – nel corso del tempo – modificate, mutando la loro essenza. Si è quindi arrivati ad aggregazioni che fungono da «mere articolazioni di potere»⁴⁴, producendo così una distorsione del pluralismo associativo che deve essere combattuta e repressa.

Questa distorsione si è a volte riprodotta anche con riguardo all’elezione dei membri togati del CSM; infatti è spesso capitato che alcuni membri siano stati scelti mediante la logica dell’interesse correntizio. Ciò non fa che vanificare le ragioni più autentiche dell’associazionismo, incidendo negativamente sull’attività dell’organo cui la Costituzione affida la tutela delle garanzie della magistratura. Le correnti dovrebbero agire, infatti, con uno spirito collaborativo, volto a garantire che l’assegnazione degli

⁴¹ G. SILVESTRI, *Giustizia e giudici nel sistema costituzionale*, cit., 141 s.

⁴² G. SILVESTRI, *op. cit.*, 176.

⁴³ M. LUCIANI, *Il sistema di elezione dei componenti del CSM*, in *Questione giustizia*, 23 luglio 2020, 7-8.

⁴⁴ G. MELIS, *Le correnti nella magistratura. Origini, ragioni, ideali, degenerazioni*, cit., 16.

incarichi direttivi o semidirettivi avvenga, non in base a logiche corporative, bensì in ragione del merito e delle concrete attitudini dei singoli magistrati⁴⁵.

7. Obiettivi da raggiungere: realtà o utopia?

Nei paragrafi precedenti si è cercato di indurre il lettore a riflettere, secondo un approccio critico, sulle ragioni che hanno portato alla nascita dell’associazionismo giudiziario.

Lo Stato costituzionale, democratico e moderno, necessita di un potere giudiziario autonomo ed indipendente affinché ogni cittadino possa veder salvaguardato ogni diritto riconosciutogli. Questo tuttavia può avvenire solo se il potere giudiziario rispecchia quei valori di indipendenza ed autonomia che la Costituzione gli attribuisce. Allo stesso tempo il potere giudiziario è composto dai magistrati, i quali non sono più – come già detto – meri esecutori della legge. Quest’ultimi, infatti, sono parte attiva della giustizia ed ognuno di essi detiene nelle proprie mani funzioni così determinanti da decidere della vita delle persone; si tratta di un’azione talmente delicata da dover essere svolta con estrema attenzione e dedizione, cioè con scienza e coscienza. Non vi è dubbio che l’obiettivo principale dell’ANM sia quello di garantire la tutela dei diritti dei cittadini ed il corretto svolgimento delle funzioni giudiziarie, ma per fare questo è necessario che il magistrato non si spinga né verso l’alto né verso il basso⁴⁶. I magistrati non devono sentirsi dei meri esecutori o meri funzionari, così come non possono pensare che il loro giudizio, squisitamente tecnico e giuridico, sconfini nell’ambito morale e personale. L’eccessiva modestia o l’eccessiva tracotanza rappresentano le facce di un’unica medaglia, con un solo risultato: la degenerazione ed il mal funzionamento della giustizia. È ovvio che il giudice, per quanto non debba essere – nel nostro sistema – il creatore del diritto e l’onnipotente decisore, allo stesso modo non può e non deve essere insensibile rispetto alle legittime istanze che provengono dal corpo sociale. Si tratta di trovare il giusto equilibrio, il quale è riscontrabile nella condotta di tutti quei giudici che operano con coraggio e impegno, esercitando con serietà le funzioni loro attribuite.

Rispetto a tutto ciò l’ANM non svolge un ruolo secondario. L’associazionismo non deve essere il luogo nel quale prosperano le spinte personalistiche, non deve essere il luogo ove si tessono trame politiche, non deve essere il luogo nel quale si scelgono a tavolino le nomine e nel quale si appoggiano candidature, deve invece tornare ad essere quel luogo per cui è sorto, cioè un autentico incubatore di idee, portatore di innovazione e di forti conquiste.⁴⁷ Deve essere il luogo nel quale si dà voce alla libertà delle idee. Non vi deve essere né la chiusura corporativa né la degenerazione correntista, semmai

⁴⁵ V. ONIDA, *La posizione costituzionale del CSM e i rapporti con gli altri poteri*, in B. CARAVITA (a cura di), *Magistratura, CSM e principi costituzionali*, Laterza, Bari, 1994, 32 e ss.

⁴⁶ M. LUCIANI, *Il Consiglio superiore della magistratura nel sistema costituzionale*, in *Osservatorio AIC*, 1/2020, 6 ss.

⁴⁷ G. SILVESTRI, *Consiglio superiore della magistratura e sistema costituzionale*, in *Questione giustizia*, 4/2017, 28-29.

deve esservi la libertà di espressione e di pensiero proporzionata alla delicatezza del ruolo che si svolge.

Non vi è dubbio che la maggioranza dei magistrati operi con correttezza e professionalità facendo sì che questi obiettivi siano realtà, ma è altresì vero che in molti casi essi restano soltanto una visione utopica, per la quale sembra molto lontano il suo verificarsi. L'unica via di uscita è un ritorno ai principi costituzionali e a quel modello di magistratura tracciato dai Padri Costituenti.

Oggi come ieri (all'indomani dell'entrata in vigore della Costituzione) bisogna fidare nei giovani magistrati? Davvero, solo da questi può venire la spinta verso il rinnovamento⁴⁸? Probabilmente (e auspicabilmente) non è proprio così, di certo però è necessario riscoprire le ragioni genuine dell'associazionismo e da questo punto di vista il ruolo delle nuove generazioni di magistrati è fondamentale.

⁴⁸ Come sembra auspicare l'attuale Presidente dell'ANM, G. SANTALUCIA, in *I sistemi elettorali nella storia del CSM: uno sguardo d'insieme*, in *Giustizia insieme*, 10 ottobre 2020.